

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Antonio Rocca**

ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n.22/2018 nei confronti della tesserata Lorella NICOZIANI (Tesserata FISE n. 012545).

Con comunicazione, via e-mail, del 5 settembre 2018, il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, ai sensi dell'art. 38 lett. b) del Regolamento di Giustizia, ha trasmesso segnalazione della Referente dei Giudici del Comitato Regionale FISE Marche, Raffaella Fabrizzi, datata 22 agosto 2018, ritrasmessa in data 4 settembre 2018, con la quale la medesima ha voluto denunciare presunte irregolarità poste in essere dal Presidente di Giuria, Lorella Nicoziani (Tesserata FISE n. 012545), durante lo svolgimento del Concorso Naz. B0\* - Progetto Sport Ludovico Nava – I Tappa Selezione Ponyadi, svoltosi presso il C.I. Val dell'Isauro il 28 e 29 luglio 2018 ed organizzato dal Centro Ippico Marignano A.S.D.

Nello specifico, secondo la denunciante Fabrizzi, la Nicoziani avrebbe omesso, in maniera intenzionale, di rettificare un risultato errato, del quale sarebbe venuta a conoscenza anche per spontanea dichiarazione - allegata alla denuncia - del tesserato Marco Grandolini (Tesserata FISE n. 000265/P), Istruttore dell'allieva minore A. L. (Tesserata FISE n. 16112/P), coinvolta nella vicenda. Risultato che sarebbe stato *“poi rettificato dal C.R. Marche nella giornata del 20 u.s., in base alle dichiarazioni del sig. Grandolini”*.

Dalla segnalazione della Fabrizzi emergerebbe, inoltre, che la Nicoziani, nel corso di due incontri, avuti *“successivamente”* all'episodio di cui sopra, avrebbe aggredito verbalmente la medesima Fabrizzi con espressioni più che sgarbate, tipo *“vaffan...”, “rompic...”* e *“persino minacciando una non troppo velata aggressione fisica, il tutto innanzi a diversi testimoni, cavalieri e genitori”*.

Orbene, tenuto conto che quanto segnalato avrebbe potuto configurare un comportamento antiregolamentare a carico del Presidente di Giuria, Lorella Nicoziani, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo Nazionale ha sottoposto a procedimento disciplinare la medesima incolpata e fissato la data per la pronuncia per il giorno 6 ottobre 2018, concedendo termini alla parte per il deposito di memorie e documenti entro due giorni prima della preindicata data, a pena di irricevibilità.

In data 4 ottobre 2018, assistita dall'Avv. Paolo Carnevali, la tesserata Lorella Nicoziani ha trasmesso/depositato memoria difensiva, con la quale ha contestato ogni addebito. Nello specifico, in via preliminare, nell'eccepire la tardività dell'esposto, l'Avv. Carnevali ha evidenziato che i documenti depositati dalla segnalante sarebbero privi di data certa; nel merito, quanto al presunto errore di percorso commesso dall'atleta A. L., il medesimo difensore ha dedotto che la Nicoziani non avrebbe ricevuto alcun reclamo nei termini regolamentari e che, pertanto, si sarebbe limitata ad omologare i risultati e la classifica finale. Si è inoltre dedotto che, in data 21 agosto 2018, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FISE Marche, la Nicoziani sarebbe venuta a conoscenza della

modifica dei risultati del Concorso *de quo*, effettuato dal medesimo Comitato Regionale, sulla scorta della dichiarazione scritta presentata dall'Istruttore Marco Grandolini, senza essere mai stata avvisata. Quanto alla presunta aggressione verbale della Nicoziani nei confronti della Fabrizzi, invece, l'Avv. Carnevali ha precisato che non sarebbe stata una vera e propria aggressione, bensì uno *“scontro di vedute piuttosto acceso”* tra le tesserate, ripetutosi anche in altre occasioni. Per tali ragioni, la medesima imputata, per il tramite del suo difensore, ha concluso chiedendo *“in via principale l'archiviazione del procedimento disciplinare per non aver commesso i fatti, in via subordinata, l'archiviazione per indeterminatezza, tardività ed insufficienza di prove e date certe circa i presunti addebiti”*.

Tenuto conto che alla data fissata per la pronuncia, 6 ottobre 2018, questo Giudice non possedeva elementi utili per poter decidere, ai sensi dell'art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia, ha disposto l'assunzione di ulteriori informazioni mediante l'audizione personale delle tesserate Raffaella Fabrizzi (Tessera FISE n. 003830) e Lorella Nicoziani (Tessera FISE n. 012545), riservando la fissazione della data per la pronuncia ed ogni e ulteriore attività a conclusione delle richieste audizioni.

Le dichiarazioni rese dalle preindicate tesserate, in sede di audizione, sono state chiare ed esaustive, pertanto, il Giudice Sportivo Nazionale, con provvedimento del 24 ottobre 2018, ha fissato la data per la pronuncia per il giorno 7 novembre 2018, concedendo alla parte incolpata la facoltà di presentare memorie e/o documenti entro due giorni prima della data fissata per la decisione, a pena di irricevibilità. In detto termine nulla è pervenuto dall'odierna imputata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, in ordine alla tardività dell'esposto, sollevata dalla difesa dell'odierna imputata, questo Giudice precisa che, ai sensi degli artt. 38 lett. b), 39 comma 1 e 65 comma 6 del Regolamento di Giustizia, i procedimenti davanti al Giudice Sportivo Nazionale possono essere instaurati con segnalazione del Procuratore Federale proposta entro 15 giorni dal compimento dell'evento, salvo che detto termine non ricada nel periodo feriale, dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, periodo in cui il corso della prescrizione dell'azione del Procuratore Federale è sospeso.

Nel caso di specie, la segnalazione presentata dal Procuratore Federale è del 5 settembre 2018 e gli eventi contestati alla Nicoziani del 28 e 29 luglio 2018, pertanto, l'azione proposta dal Procuratore Federale è da considerarsi ammissibile, non essendo decorsi i preindicati 15 giorni regolamentari, per l'intervenuta sospensione feriale.

Orbene, quanto al merito della vicenda, secondo la segnalante Fabrizzi, il Presidente di Giuria, Lorella Nicoziani, sarebbe venuta meno ai suoi doveri di Ufficiale di Gara per aver omesso intenzionalmente di rettificare la classifica del Concorso Naz. B0\* - Progetto Sport Ludovico Nava – I Tappa Selezione Ponyadi, svoltosi presso il C.I. Val dell'Isauro il 28 e 29 luglio 2018, non avendo squalificato l'atleta minore A. L., a fronte di un presunto errore di percorso commesso dalla stessa, denunciato successivamente anche dal suo Istruttore.

Dall'esame della documentazione in atti, non parrebbero però sussistere prove certe, idonee a poter applicare all'odierna imputata una qualsivoglia tipo di responsabilità per tale mancata rettifica.

Infatti, in sede di audizione, la stessa Fabrizzi ha dichiarato di non aver visto l'errore che avrebbe commesso l'atleta A. L. e di aver avuto conferma di ciò anche dalla signora Schiavoni, Giudice presente durante lo svolgimento del Concorso in questione. È emerso, invero, che detto errore di percorso, le sarebbe stato riferito da un non precisato genitore presente alla gara, il quale avrebbe informato il giorno successivo i membri della Giuria dell'infrazione commessa dall'atleta A. L.

La Fabrizzi, sul punto, ha inoltre sostenuto che già *"in quella sede"* (ovvero durante lo svolgimento del Concorso) l'Istruttore Grandolini aveva palesato al Presidente di Giuria, Lorella Nicoziani, l'errore commesso dalla sua atleta. Circostanza, questa, non pacifica, in quanto dalle dichiarazioni rese dalla Nicoziani emerge, invece, che l'Istruttore Grandolini avesse dichiarato di non essere sicuro di aver visto l'errore della sua allieva A. L. perché, durante la prova della stessa, questi era impegnato a controllare anche gli altri suoi allievi, presenti in campo prova.

Incongruenza di circostanze che viene comunque superata dal dato fattuale ovvero che nessuno dei membri della Giuria, della Segreteria di Concorso, dei presenti alla gara, incluso l'Istruttore Grandolini, ha visto commettere l'errore all'atleta A. L. Anche il padre della stessa, interpellato nel frangente dalla Nicoziani, avrebbe negato ogni tipo di errore commesso dalla figlia durante la prova.

Peraltro, la dichiarazione scritta redatta dall'Istruttore Grandolini, datata 19 agosto 2018, presentata al Comitato Regionale FISE Marche, è di dubbia attendibilità, in considerazione del fatto che quest'ultimo, qualora avesse avuto contezza, già *"in quella sede"*, dell'errore commesso dall'atleta A. L., avrebbe potuto e dovuto denunciare il fatto e, in *extrema ratio*, proporre apposito reclamo per veder rettificare la classifica finale, omologata dal Presidente di Giuria. La qual cosa però non è avvenuta.

Tale anomala condotta, stridente con i principi di lealtà, probità e correttezza cui ogni Tesserato è tenuto ad osservare e far rispettare, potrebbe essere oggetto di valutazione della Procura Federale.

Quanto alle presunte aggressioni verbali imputate alla Nicoziani dalla Fabrizzi, dalle ulteriori informazioni rese dalle dirette interessate, in sede di audizione, è emerso che le stesse condotte siano state realizzate in contesti estranei al Concorso *de quo* e, pertanto, esorbiterebbero la competenza di questo Giudice.

Ad ogni buon conto, sul punto, si rileva come dall'esame della documentazione in atti, le condotte denunciate dalla Fabrizzi non presenterebbero i connotati tipici di un illecito, trattandosi di *"scontro verbale"* (così come lo ha definito la stessa Fabrizzi in sede di audizione) oppure di *"scontro di vedute piuttosto acceso"* (per come invece definito dalla Nicoziani), quindi meri diverbi inidonei a configurare un illecito sanzionabile.

Per sanzionare una condotta, infatti, *"(...) il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi*

*una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito” (Collegio di Garanzia dello Sport del 16 dicembre 2015 n.6; cfr. anche Trib. Fed. FISE RG n.12/17 e Corte App. Fed. FISE RG n.7/17).*

Nel caso di specie, questo Giudice ritiene non essersi raggiunto quel ragionevole affidamento, in ordine alla presunta commissione degli illeciti da parte della Nicoziani. La stessa, infatti, risulta aver tenuto una condotta accorta e diligente, omologando i risultati di gara e le classifiche finali, solo dopo aver verificato che nessuno degli Ufficiali di Gara, avesse visto commettere l'errore incriminato alla concorrente A. L., tale da poterne decretare la squalifica.

Peraltro, nell'immediatezza dei fatti alcun tesserato o soggetto titolare di una posizione giuridicamente protetta dall'ordinamento sportivo ha contestato qualsivoglia tipo di irregolarità con la presentazione di apposito reclamo, entro trenta minuti dalla pubblicazione delle classifiche finali, così come previsto dalla vigente regolamentazione federale. Circostanza tra l'altro rilevante, stante la tipologia delle doglianze svolte mediante la segnalazione successivamente inoltrata agli Organi di Giustizia.

Gli addebiti mossi nei confronti del Presidente di Giuria, Lorella Nicoziani, sono pertanto da considerarsi infondati.

Sulla base di tali circostanze, resta da valutare, separatamente dal presente procedimento, la condotta del Responsabile del Comitato Regionale FISE Marche che avrebbe quindi operato una rettifica alla classifica, posteriormente alla gara, senza informare neppure il Presidente di Giuria o la CNUG.

#### **P Q M**

il Giudice Sportivo Nazionale dispone il **proscioglimento** da ogni addebito della tesserata **Lorella Nicoziani (Tesserata FISE n. 012545)**, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla medesima tesserata Lorella Nicoziani (Tesserata FISE n. 012545), curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione. Manda inoltre alla Segreteria Federale di trasmettere il fascicolo d'ufficio del presente procedimento alla Procura Federale per eventuali profili di sua competenza.

Roma, lì 7 novembre 2018

*f.to* il Giudice Sportivo Nazionale

**Avv. Antonio Rocca**

